INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI FUNZIONALITA' DEL SISTEMA GIUDIZIARIO

Art. 1-ter

Pignoramenti sulla contabilità ordinaria del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia

L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalita' giudiziaria o penitenziaria, nonche' agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia.

Versione in vigore dal 16 novembre 2008, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario
Estremi	Decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-materia-di-funzionalita-del-sistema-giudiziario/art-1-ter-pignoramenti-sulla-contabilita-ordinaria-del-ministero-della

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it